

**PROTOCOLLO D'INTESA**

(Accordo ex art. 15 bis, L. 241/1990)

**tra**

La Regione del Veneto in persona del \_\_\_\_\_

L'Università degli Studi di Padova nella persona di \_\_\_\_\_

L'Università Cà Foscari di Venezia nella persona di \_\_\_\_\_

L'Università degli Studi di Verona nella persona di \_\_\_\_\_

L'Università IUAV di Venezia nella persona di \_\_\_\_\_

L'Unioncamere del Veneto nella persona di \_\_\_\_\_

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, (di seguito denominata "ARPAV"), nella persona di \_\_\_\_\_

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

Visto l'art. 15, comma 1, L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il D.Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Visto, in particolare, l'art. 34, D.Lgs. 50/2016, recante "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale", il quale prevede che:

- le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (di seguito PAN GPP) attraverso l'inserimento nella documentazione di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del MATTM;
- che detti criteri devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, D.Lgs. 50/2016;



– che i predetti obblighi si applicano per gli affidamenti di qualunque importo relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del PAN GPP;

Visto, in particolare, l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11.04.2008, il quale prevede l'adozione con Decreto del MATTM dei Criteri Ambientali Minimi, ovvero delle misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'appalto pubbliche, da definire in relazione a determinate categorie di appalto;

Visto Il Protocollo sottoscritto il 02.10.2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, al quale la Regione ha aderito con DGR 1905 del 27.11.2017, finalizzato alla diffusione degli Appalti Verdi Pubblici - Green Public Procurement (GPP) che persegue l'obiettivo di rafforzare le competenze degli operatori delle PP.AA. addetti agli appalti e delle centrali di acquisto nell'utilizzo di procedure di "Green Public Procurement" per la reale integrazione di requisiti ambientali e sociali nella politica degli acquisti verdi, nell'utilizzo di procedure di GPP nella politica degli acquisti e nella realizzazione di opere pubbliche sostenibili;

Considerato che la firma del citato Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare va a rafforzare le numerose attività richiamate nell'accordo, già previste anche dalla programmazione regionale per gli acquisti verdi, con particolare riguardo alle attività di comunicazione e sensibilizzazione presso le PP.AA., alla realizzazione di campagne informative rivolte alle associazioni di categoria, alla realizzazione e all'implementazione di sistemi di monitoraggio, fino alla diffusione della conoscenza e dell'utilizzo dei principi dell'LCA (Life Cycle Assessment) e del LCC (Life Cycle Costing), principi diventati obbligatori per effetto del recepimento dell'art. 96, D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'adesione della Regione al suddetto Protocollo d'intesa è in linea con le attività legate all'attivazione del Piano d'Azione;

Visto che l'accordo prevede inoltre la definizione di una piattaforma comune di azione che favorisca la diffusione di buone pratiche ed il miglioramento del dialogo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni e tra Regione e Regione, anche per garantire più uniformità nei livelli di esperienza e competenza in materia di acquisti e nella realizzazione di opere pubbliche sostenibili;

Visto in particolare l'art. 2 del Protocollo nel quale si prevede l'istituzione di un "Tavolo di coordinamento" costituito dai rappresentanti dei competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e



della Tutela del Territorio e del Mare, dai rappresentanti designati da ciascuna Regione che ha aderito al citato Protocollo;

Considerato che la Regione ha aderito a tale Protocollo d'intesa ed è attiva nei Tavoli Tecnici Nazionali di coordinamento tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni aderenti all'interno dei quali porta avanti le necessità e le priorità del territorio regionale in quest'ambito e nei gruppi di lavoro specifici presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'aggiornamento dei CAM esistenti e per l'introduzione di nuovi CAM;

Considerato che le istituzioni coinvolte nel presente protocollo perseguono e sostengono iniziative analoghe volte a valorizzare gli acquisti pubblici nella logica del GPP;

Constatato che per attuare al meglio tutte queste attività è più efficace un'azione congiunta ed in sinergia tra istituzioni pubbliche;

Rilevato che a tal fine si è proposto alle Amministrazioni un piano condiviso di promozione di iniziative sul GPP;

VISTA la nota 03.01.2019 prot. 1599, della Regione, che invita le diverse istituzioni alla condivisione del progetto riassunto nel presente protocollo di intesa.

VISTA la nota 21.01.2019 prot. reg. 23160, di UNIONCAMERE, che ha espresso il proprio assenso a sottoscrivere il presente protocollo d'intesa;

VISTA la nota 14.01.2019 prot. reg. 13645, di ARPAV, che ha espresso il proprio assenso a sottoscrivere il presente protocollo d'intesa;

VISTA la nota 21.01.2019 prot. reg. 23162, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha espresso il proprio assenso a sottoscrivere il presente protocollo d'intesa;

VISTA la nota 08.02.2019 prot. reg. 54136, dell'Università degli Studi di Padova, che ha espresso il proprio assenso a sottoscrivere il presente protocollo d'intesa;

VISTA la nota 22.02.2019 prot. reg. 76019, dell'Università degli Studi di Verona che ha espresso il proprio assenso a sottoscrivere il presente protocollo d'intesa;

VISTA la nota 08.02.2019 prot. reg. 54163, dell'Università IUAV di Venezia, che ha espresso il proprio assenso a sottoscrivere il presente protocollo d'intesa;

Vista la DGR \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che approva il progetto e sostiene la presente iniziativa.

Le Amministrazioni come sopra rappresentate convergono quanto segue.



**art. 1****PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

**art. 2****AMBITO DI COLLABORAZIONE**

Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, al fine di garantire il rispetto delle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia ambientale e l'attuazione degli obiettivi previsti dal protocollo tra il MATTM e la Conferenza delle Regioni.

Al fine di orientare le attività, in modo da convogliare efficacemente le grandi potenzialità e l'impatto del presente protocollo d'intesa, la collaborazione riguarderà tutte le finalità e le misure di intervento previste nel Protocollo sottoscritto il 02.10.2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, nonché i seguenti ambiti:

- condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole tipo per bandi e capitolati e simili atti, che verranno ritenuti necessari ai fini di una ottimale attuazione delle norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti pubblici, al fine di fornire ausilio alle stazioni appaltanti, garantendo altresì uniformità di indirizzi;
- attività di formazione, sensibilizzazione e informazione mediante collaborazione alla realizzazione di iniziative formative comuni per funzionari della Pubblica Amministrazione, imprese e studenti universitari;
- collaborazione alla pianificazione, organizzazione ed esecuzione di eventi in materia di GPP e sostenibilità;
- collaborazione e supporto tecnico alla Regione nella definizione e/o revisione dei CAM da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare anche mediante l'istituzione di appositi tavoli tematici che potranno essere istituiti anche per singoli ambiti;
- collaborazione all'attuazione dei contenuti del Piano d'azione regionale (PAR GPP) ed in particolare alla fase di monitoraggio degli obiettivi e dei progressi dell'implementazione del GPP nel territorio regionale;
- eventuale partecipazione a progetti finanziati dalla Comunità Europea o da altri Enti/Istituzioni inerenti il GPP e la sostenibilità.



**art. 3****REFERENTI**

Le Parti designano ciascuna un Referente per l'attuazione del presente accordo.

I Referenti designati dalle Parti sono:

Per la Regione del Veneto: Direttore della Direzione AA.GG e Patrimonio o suo delegato;

Per l'Università degli Studi di Padova: proff.ssa Francesca Da Porto, o suo delegato;

Per l'Università Cà Foscari di Venezia: proff.ssa Claudia Irti e ing. Tommaso Piazza o suo delegato;

Per l'Università degli Studi di Verona:..... o suo delegato;

Per l'Università IUAV di Venezia: proff.ssa Laura Fregolent o suo delegato;

Per Unioncamere del Veneto: dott. Roberto Crosta o suo delegato;

Per ARPAV: ing. Carlo Terrabujo, o suo delegato.

**art. 4****MODALITA' OPERATIVE**

I referenti o loro delegati indicati nel precedente articolo costituiranno un Gruppo di Lavoro che si riunirà periodicamente per l'attuazione delle forme di collaborazione di cui all'art. 2, prevedendo anche l'individuazione di un funzionario o proprio sostituto competente per materia.

Le parti di comune accordo stabiliscono gli indirizzi operativi ed obiettivi di lungo e breve periodo così come di seguito descritti:

- a) ogni sottoscrittore del protocollo organizzerà almeno un evento annuale dedicato alla promozione del GPP all'interno della propria organizzazione, prevedendo un intervento dedicato all'attuazione del presente protocollo;
- b) per l'esecuzione del presente protocollo ogni istituzione/ente sottoscrittore metterà in campo le proprie competenze in relazione al proprio ruolo di stazione appaltanti che si conformano al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. negli acquisti;
- c) il Gruppo di Lavoro definirà per ogni annualità un tema rientrante nelle misure di cui all'articolo 2 del presente protocollo, sul quale focalizzare l'attenzione e sviluppare di conseguenza le proprie attività sulla base delle proprie competenze di seguito specificate:
  - Regione del Veneto per lo sviluppo e l'attuazione delle iniziative nell'ambito del proprio Piano di Azione (PAR GPP);
  - Le Università in relazione alle loro finalità istituzionali di didattica, ricerca e terza missione;
  - Unioncamere in qualità di referente regionale per le imprese che devono fornire beni e servizi in linea con i dettati normativi del G.P.P.;



- ARPAV in qualità di referente tecnico-scientifico in materia ambientale.

L'esito di tali attività, opportunamente condivise all'interno del Gruppo di Lavoro, sarà oggetto di un documento finale e condiviso che ogni amministrazione utilizzerà per le proprie finalità istituzionali;

- d) gli Enti coinvolti potranno sviluppare specifiche attività di ricerca e di innovazione nei settori oggetto di indagine di cui al precedente punto c), qualora vi sia la possibilità di accesso a finanziamenti specifici;
- e) l'attività del primo anno sarà focalizzata sul tema dei rifiuti e delle possibilità di riutilizzo nel ciclo produttivo. Con le modalità di cui alla lettera a) b) e c), alla conclusione del primo obiettivo, verranno stabiliti gli ulteriori obiettivi da sviluppare in sinergia negli anni successivi di validità del presente accordo.

Le Parti di comune accordo stabiliscono di rinviare la definizione degli aspetti operativi alle decisioni prese dal Gruppo di Lavoro nelle sue sedute, e/o ad eventuali "Accordi operativi dedicati" che saranno redatti in linea con le finalità e le misure dell'art. 2 del presente protocollo.

#### **art. 5**

#### **ONERI E FINANZIAMENTI**

Il presente accordo non genera obbligazioni di natura economica tra le parti e dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le parti si impegnano negli accordi operativi dedicati a esplicitare l'eventuale ripartizione degli oneri e le modalità di partecipazione e collaborazione qualora sia possibile l'accesso ad eventuali finanziamenti nell'ambito dei progetti finanziati dalla Comunità Europea o da altri Enti/Istituzioni.

#### **art. 6**

#### **DURATA, RINNOVO, MODIFICHE, RECESSO**

Il presente Protocollo è valido per cinque anni a decorre dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto o in altre modalità elettroniche semplificate.

Ogni eventuale rinnovo sarà concordato per iscritto dalle Parti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o



risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

**art. 7**

**UTILIZZO DEI LOGHI**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, senza che ciò comporti per le parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

**art. 8**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e dei Provvedimenti e Linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

**art. 9**

**COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, indicati dai referenti individuati al precedente art. 3.

**art. 10**

**CONTROVERSIE**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Venezia.



**art. 11**

**IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, allegato A, parte 1, DPR 642/1972 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della Tariffa parte 2<sup>a</sup> allegata al DPR 131/1986, con spesa a carico del richiedente.

Luogo e data \_\_\_\_\_

La Regione del Veneto \_\_\_\_\_

L'Università degli Studi di Padova \_\_\_\_\_

L'Università Cà Foscari di Venezia \_\_\_\_\_

L'Università degli Studi di Verona \_\_\_\_\_

L'Università IUAV di Venezia \_\_\_\_\_

L'Unioncamere del Veneto \_\_\_\_\_

L'ARPAV \_\_\_\_\_

